



## UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

### TRIBUNALE FEDERALE

**R.G. 5/2020**

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'ordinanza presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n. 4566), il Tribunale Federale composto da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente est.
Avv. Silvana Panzera	Componente relatore
Avv. Achille Reali	Componente

ha deliberato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento disciplinare promosso con atto di deferimento della Procura Federale trasmesso a questo Tribunale in data 23 settembre 2020 nei confronti del sig. Carlo Mantegazza, Presidente della Sezione TSN di Roma per la violazione degli artt. 55, comma 3, lett. a) e 67, comma 1, lett. a) Statuto federale, nonché dell'art. 3, comma 1 e 2, del Regolamento di Giustizia UITTS, *“per non aver osservato le decisioni del Commissario Straordinario UITTS di cui ai Comunicati Ufficiali 9.III.2020 e 10.III.2020, di sospensione immediata di tutte le attività sezionali, compresa quella istituzionale, decisioni emesse anche udita la dirigenza CONI ed in linea con il DPCM del 8 marzo 2020. Con la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 10. Reg. Giust., ed in particolare quella di cui al comma 1°, lett. a), avendo commesso l'infrazione in violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni che, durante detto periodo, gli erano proprie”*.

### **FATTO**

- Con atto trasmesso a questo Tribunale in data 23 settembre 2020 la Procura Federale deferiva a giudizio il sig. Carlo Mantegazza, nella sua qualità di Presidente del TSN Roma, formulando contestuale istanza di fissazione dell'udienza di trattazione. La Procura assumeva che dalle indagini svolte emergeva che l'odierno deferito, *“tenendo aperta la Sezione, ha ritenuto di adottare una decisione non conforme né al DPCM 8 marzo 2020, né - per quel che qui rileva - alle disposizioni impartite dal Commissario Straordinario che pure hanno indubitabilmente carattere vincolante ed indiscutibile per tutti i tesserati dell'Unione. Il Presidente Mantegazza ha commesso tale violazione nonostante il chiaro tenore della normativa nazionale volta alla primaria tutela della salute pubblica e l'altrettanto chiaro tenore delle disposizioni pervenute direttamente dalla UITTS (...)”*. Sottolineava, altresì, che *“la UITTS, sul territorio nazionale, ha poco meno di 300 Sezioni di Tiro e che tutte (eccetto un'altra) hanno dato seguito alle decisioni dell'Unione, provvedendo alla immediata chiusura delle stesse”*.



- Con riguardo alla circostanza aggravante contestata, la Procura Federale rilevava che *“il dottor Carlo Mantegazza è il Presidente della Sezione di TSN di Roma. Se si pone l’accento sulla funzione primaria svolta dal medesimo emerge ictu oculi che la stessa è intimamente connessa a diritti ed obblighi che, proprio per la carica ricoperta, impongono un dovere di “soggezione” maggiore alle decisioni/direttive della UITTS, di quanto questo non incomba sul singolo tesserato/iscritto. Ciò, naturalmente, non importa la condivisione astratta della decisione a cui si ha il dovere di conformarsi sulla quale, indiscutibilmente, si può esprimere un motivato parere difforme. Tuttavia tale “disaccordo” non può e non deve consentire ad un Presidente sezionale una condotta sostanzialmente non conforme alle indicazioni dell’Ente (...)”*. Evidenziava sotto tale profilo che *“l’eventuale “contestazione” del provvedimento dell’Unione deve avvenire non già attraverso condotte “di fatto” assunte arbitrariamente (seppure intimamente ritenute di ragione), ma deve essere ritualmente dispiegata nelle opportune sedi (giudiziarie e non), che sono le uniche deputate a pronunciarsi sulla eventuale legittimità e/o illegittimità del provvedimento dell’Unione Italiana Tiro a Segno”*.

- Tali condotte integrerebbero, ad avviso della Procura Federale, violazioni delle contestate norme statutarie e regolamentari, in relazione alle quali - in seguito alla comunicazione dell’atto di incolpazione e intendimento a procedere al deferimento del 3 luglio 2020 - il Presidente Mantegazza nella memoria difensiva del 20 luglio 2020 rilevava che *“la direttiva regolamentare si presentava obiettivamente di incerta applicazione nell’ambito della funzione pubblica svolta dalla sezione”* e che gli accessi alla Sezione erano stati *“rimodulati per adeguarsi alle prescrizioni anti-contagio da Covid 19, adottando tutte le necessarie cautele”*.

- Nell’atto di deferimento la Procura Federale rilevava, in ordine alle difese svolte, che *“la lettura delle norme, così come resa dalla Sezione di Roma, a tutto voler concedere (...), è stata improntata quantomeno ad errore, ciò appare con solarità sol che si consideri che in data 23 marzo il Presidente Mantegazza, nonostante non fosse intervenuto alcun mutamento “per così dire” giuridico/normativo, provvedeva alla chiusura della Sezione stessa (...). La chiusura della Sezione doveva avvenire con immediatezza, non solo per quanto disposto dal Commissario Straordinario, ma proprio alla luce delle considerazioni che il Presidente stesso ha posto a fondamento della decisione (contraria) di tenere aperta detta Sezione (...). Infatti, il Presidente Mantegazza, in un primo tempo, aveva per così dire “focalizzato” la sua attenzione non già sui profili che oggi evidenzia, ossia l’essenzialità dell’attività addestrativa obbligatoria per i portatori di armi (Polizia della Città di Roma e guardie giurate) ma, esclusivamente, sulla circostanza che senza l’addestramento non si sarebbe potuta certificare la “preparazione” degli iscritti d’obbligo (i portatori di armi) ai quali dunque non sarebbe stato consentito “il rinnovo del porto d’armi con conseguente impedimento di fatto dell’attività”*. Questa affermazione - ad avviso della Procura Federale - *“lascia a dir poco perplessi; infatti, con la normativa emergenziale di sospensione emessa dal Governo alla luce della crescente pandemia, si è disposta - come noto - una sospensione non solo delle attività, ma anche delle scadenze tutte tra le quali, quindi, rientravano senz’altro anche le date di scadenza di (ipotetici) porti*



*d'armi che si fossero trovati appunto a scadere nel periodo di sospensione. Laddove non ci si fosse voluti conformare ai comunicati del Commissario Straordinario UITTS (anche se per motivi ritenuti legittimi), sarebbe stato sufficiente far leggere ad un consulente esperto il DPCM dell'8 marzo 2020; in tal modo si sarebbe potuto comprendere prontamente e senza ombra di dubbio che non v'era alcun problema in merito all'attività degli iscritti d'obbligo, quantomeno relativamente all'aspetto evidenziato (...)*".

- Con ordinanza ex art. 34, lett. C), del Regolamento di Giustizia, in data 24 settembre 2020 il Presidente del Tribunale Federale fissava per il giorno 28 ottobre 2020 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento, secondo le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale del 26 maggio 2020 (prot. n. 4566), come integrata dall'art. 221, comma 2, L. n. 77/2020.

- A tale udienza il Tribunale, riunitosi da remoto in camera di consiglio non partecipata, secondo modalità "trattazione scritta", ex art. 83, comma 7, lett. h), L. n. 27/20 e successive modifiche, prendeva atto della costituzione del deferito, rappresentato dagli avv.ti C. Emiliano Iapichino e Lucilla Iapichino, con memoria difensiva trasmessa a mezzo pec in data 23 ottobre 2020, unitamente ai documenti allegati. Il Tribunale dava altresì atto che la Procura Federale, con il Procuratore avv. Paola Di Vincenzo, ha depositato in data 27 ottobre 2020, alle ore 19,28 "istanza di rinvio per concessione di termini per deposito note in controdeduzione", in ordine alle quali la difesa del deferito, con note integrative alle note di trattazione depositate in pari data, ha rilevato che "i termini per il deposito delle note di trattazione scritta costituiscono termini perentori non derogabili nel superiore interesse dell'ordinato svolgimento del processo e delle garanzie del diritto di difesa; che tali termini non sono stati rispettati dalla Procura Federale (...)", opponendosi, pertanto, all'accoglimento della predetta istanza.

- All'esito dell'esame della documentazione in parola, il Tribunale dichiarava preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza depositata dalla Procura Federale poiché tardiva, trattandosi di termini perentori come espressamente indicato nel provvedimento presidenziale del 26 maggio 2020 - prot. n. 4566 ("entro e non oltre le ore 16 del giorno antecedente all'udienza") e ribadito anche con riferimento alla decisione relativa al procedimento RG T.F. UITTS n. 3/2020. Non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, il Tribunale assumeva il procedimento in decisione, assegnando alle parti termine fino al 2 novembre 2020 per le conclusioni e fino al 5 novembre 2020 per eventuali repliche.

- La Procura Federale nelle proprie note conclusionali si riportava alle deduzioni, domande ed eccezioni dispiegate nell'atto di deferimento, chiedendone l'accoglimento, con l'applicazione al deferito "della sanzione di cui agli artt. 67 e 68, comma 2, lett. C) dello Statuto Federale (...) e dell'art. 7, comma 2, lett. C) del Regolamento di Giustizia in combinato disposto tra loro, chiedendo che detta sanzione venga determinata nella misura della sospensione per il periodo di giorni 30, per l'infrazione disciplinare commessa, oltre giorni 10 per la circostanza aggravante". Nel merito, la Procura Federale precisava che "al momento della chiusura, avvenuta solo in data 23 marzo, l'incolpato sostiene di essersi adeguato sì, ma non



già in forza della natura del rapporto giuridico intercorrente tra la UITTS e le Sezioni di Tiro a Segno, bensì esclusivamente perché, a giudizio dello stesso, la nuova circostanza relativa alla notizia ricevuta dell'apertura di un ospedale accanto alla Sezione stessa (e precisamente all'interno dell'adiacente Caserma dei Carabinieri) lo determinava nel senso della chiusura". La Difesa del deferito nella comparsa conclusionale, richiamate le deduzioni difensive già svolte, chiedeva al Tribunale di "accertare e dichiarare l'assoluta legittimità, lealtà e correttezza del comportamento dell'odierno incolpato, sotto ogni profilo morale e giuridico e per l'effetto giudicarlo indenne da qualsiasi censura; in subordine (...) l'applicazione della sanzione minima con il riconoscimento comunque delle attenuanti di cui all'art. 12 c. 1 lett. B e C) del Regolamento di Giustizia". Nelle successive note di replica, la Procura Federale ribadiva che "ciò che rileva, in sede di procedimento disciplinare, è il mancato adeguamento del Presidente della Sezione di Roma alle direttive impartite dalla UITTS (...)". La difesa del Presidente Mantegazza nelle proprie repliche rilevava, preliminarmente, che "la Procura Federale solo con le conclusionali per la prima volta ha precisato la richiesta di condanna dell'incolpato, ha esposto le controdeduzioni alle tesi difensive ed ha modificato le argomentazioni contenute nell'atto di deferimento".

## MOTIVI

Preliminarmente, con riferimento alle eccezioni sollevate dalla Difesa del Deferito nelle note di replica come sopra richiamate, questo Tribunale le ritiene non meritevoli di accoglimento, atteso che la Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare formulando l'incolpazione nel rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 30, comma 4 del Regolamento di Giustizia UITTS, a mente del quale, come noto, nell'atto di deferimento "sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare". Nessun obbligo, dunque, per la Procura Federale di formulare nell'atto di deferimento anche le sanzioni richieste, potendo peraltro rimettersi nelle note conclusionali alla valutazione del Tribunale per la relativa determinazione.

Procedendo nel merito, le allegazioni agli atti della Procura Federale forniscono elementi sufficienti a ritenere provata la responsabilità dell'Incolpato in ordine alla condotta contestata al Presidente Mantegazza: ("non aver osservato le decisioni del Commissario Straordinario UITTS di cui ai Comunicati Ufficiali 9.III.2020 e 10.III.2020, di sospensione immediata di tutte le attività sezionali, compresa quella istituzionale, decisioni emesse anche udita la dirigenza CONI ed in linea con il DPCM del 8 marzo 2020").

Dall'esame dei documenti in atti emerge che l'odierno Deferito, Presidente della Sezione TSN di Roma, ha provveduto ad ottemperare solo parzialmente alle prescrizioni emanate dal Commissario Straordinario di cui ai Comunicati in parola, avendo sospeso immediatamente l'attività sportiva, ma non quella istituzionale, ritenendo di doverla proseguire poiché la disposizione comunicata alle Sezioni riguardanti la richiesta di sospensione con effetto immediato anche dell'attività istituzionale "appare arbitraria, illegittima ed eccessiva rispetto al quadro normativo vigente", aggiungendo, altresì, che "gli effetti negativi sotto il profilo economico di una simile disposizione si ripercuoterebbero irrimediabilmente sul bilancio sezionale e sulle



*risorse finanziarie di dipendenti e collaboratori, nonché sui rischi di responsabilità civile e penale per aver interrotto un pubblico servizio. Lo scrivente ha sottoscritto contratti con Amministrazioni pubbliche e private che non possono essere disattesi senza una motivazione giuridicamente sostenibile (...)*” (sul punto si richiama la comunicazione trasmessa via intranet il 9 marzo 2020 dal Deferito al Commissario Straordinario UITTS e, per conoscenza, al Segretario Generale).

Il tenore letterale di tale comunicazione, come sopra riportato, non può certamente ricondursi ad una mera richiesta di “*chiarimenti*”, come invece sostenuto dalla Difesa del Deferito, considerando che tutte le Sezioni TSN, ad eccezione di quella di Roma e di Tivoli, hanno immediatamente ottemperato alle prescrizioni contenute nei Comunicati Ufficiali diramati dal Commissario Straordinario UITTS (cfr. comunicazione pec trasmessa in data 11 marzo 2020 dall’Ufficio giuridico-istituzionale ai rispettivi Presidenti della Sezione di Roma e della Sezione di Tivoli).

La condotta omissiva contestata dalla Procura Federale risulta *per tabulas* anche dal contenuto della comunicazione del 16 marzo 2020 in risposta alla predetta pec. Il Deferito dichiara infatti di “*non aver cessato completamente la propria attività al solo scopo di ottemperare al rispetto delle funzioni di natura pubblicistica proprie delle sezioni di tiro a segno*”, in particolare con riferimento all’attività certificatoria di “*addestramento alle armi*” dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e private.

Peraltro, la posizione assunta dal Deferito è stata resa pubblica con l’intervista rilasciata dal medesimo sulla rivista “*Armi e Tiro*” del 14 marzo 2020, nel corso della quale il Presidente Mantegazza ribadisce che “*(...) il solo fatto che la nostra esperienza circa l’esigenza di guardie particolari giurate e polizie locali, in assenza di specifiche disposizioni che prorogassero i termini di legge in materia addestrativa, ci ha fatto ritenere che interrompere un pubblico servizio avrebbe creato maggiori difficoltà dirette e indirette*”.

La definitiva chiusura della Sezione TSN di Roma anche con riferimento all’attività istituzionale avviene in data 23 marzo 2020 e correttamente sul punto la Procura Federale rileva che “*al momento della chiusura, avvenuta solo in data 23 marzo, l’incolpato sostiene di essersi adeguato sì, ma non già in forza della natura del rapporto giuridico intercorrente tra la UITTS e le Sezioni di Tiro a Segno, bensì esclusivamente perché, a giudizio dello stesso, la nuova circostanza relativa alla notizia ricevuta dell’apertura di un ospedale accanto alla Sezione stessa (e precisamente all’interno dell’adiacente Caserma dei Carabinieri) lo determinava nel senso della chiusura*” (cfr. comunicazione trasmessa via intranet il 20 marzo 2020 dal Presidente Mantegazza al Commissario Straordinario, con la quale il Deferito informa il Commissario Straordinario che “*il Consiglio Direttivo della scrivente Sezione del Tiro a Segno Nazionale di Roma avendo avuto conferma dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (...) della prossima installazione di un Ospedale Militare da campo per gli appartenenti alle Forze armate che sono stati contagiati da Covid 19, in adiacenza con i nostri poligoni di tiro, ha deliberato per la sospensione anche dell’attività certificatoria (...)*”.

Peraltro, il Deferito, nella stessa comunicazione dichiara, altresì, che “*per correttezza devo dirle che successivamente alla delibera, nei continui rapporti con la competente Questura di Roma, abbiamo appreso*





*del chiarimento da parte del Ministero dell'Interno circa la proroga dei titoli delle GPG a seguito dell'art. 103 del vigente DPCM (rectius, D.L. n. 18/2020).*

Così riassunti, sotto il profilo probatorio, i fatti salienti della presente fattispecie dai quale emerge la responsabilità del Deferito, questo Tribunale non può non richiamare anche il quadro normativo nell'ambito del quale il comportamento oggetto del deferimento assume rilevanza disciplinare per la giustizia sportiva.

Secondo la prospettazione della Difesa *“la Sezione di Roma, considerata la eccezionalità della situazione dovuta all'emergenza sanitaria, ha ritenuto, nel superiore interesse pubblico, di dovere e potere continuare ad erogare l'addestramento in piena armonia anche con il DPCM che espressamente ha previsto in deroga la continuità di funzionamento di servizi e uffici pubblici (poste, banche, etc.)”*.

Tale assunto difensivo, per i motivi già evidenziati, non può essere ritenuto meritevole di accoglimento.

Pur prendendo atto questo Tribunale del contenuto della risposta fornita in data 10 marzo 2020 al Presidente Mantegazza da parte della Questura di Roma - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, a tenore della quale *“si ritiene legittima la chiusura di Codesti uffici pubblici, consentendone la ricezione esclusivamente nei casi in cui le istanze abbiano stretta attinenza ad esigenze lavorative (es. di porto d'arma per Guardie particolari giurate) che dovranno essere adeguatamente documentate”*, non può la stessa giustificare in ogni caso la mancata ottemperanza alle direttive diramate dal Commissario Straordinario UITTS, nelle quali si fa esplicito e non equivoco riferimento alla necessaria sospensione immediata anche della *“attività istituzionale”*, *“sentita”* in materia *“la dirigenza del CONF”*.

Il Titolo III dello Statuto delle Sezioni TSN è denominato *“Attività Istituzionale”* e l'art. 36, comma 1, ivi ricompreso, richiama espressamente gli iscritti *“obbligatori”*, ovvero *“coloro che per legge sono tenuti ad iscriversi ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale perché prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e tutti coloro che necessitano della certificazione di idoneità al maneggio delle armi”*.

I successivi artt. 37 e 38 dello Statuto sezionale sono rispettivamente dedicati ai *“Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno”* e alla disciplina del *“Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro”*, i quali ultimi *“sono rilasciati e forniti secondo le modalità e le indicazioni determinate dall'UITTS, a firma del Presidente della Sezione (...)”*.

Lo Statuto UITTS, nel Titolo III, Capo I intitolato *“Attività istituzionale e rapporti con le Sezioni TSN”*, al comma 5 dell'art. 42 dispone che *“le Sezioni TSN svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'UITTS, che ne mantiene l'unità di indirizzo sul territorio nazionale”*.

Ed è proprio in ossequio a questo precipuo compito svolto dall'Unione Italiana Tiro a Segno nei rapporti con le Sezioni TSN che il Commissario Straordinario ha legittimamente disposto il 9 marzo 2020 con effetto immediato la sospensione non solo dell'attività sportiva ma anche di quella istituzionale, affermando a chiare lettere che *“l'opportunità dettata dal momento storico particolare in cui l'Italia e gli italiani tutti devono dare prova di coesione e senso di responsabilità per il bene comune ma, in particolare, a tutela della salute pubblica impone anche a Noi tutti del tiro a segno nazionale un periodo, spero il più breve possibile, di*



*sacrificio e quindi un comportamento tale da garantire e promuovere l'osservanza di tutte quelle possibili soluzioni da adottare ad evitare l'eccessivo dilagare della diffusione del COVID 19".*

Accertata, pertanto, la responsabilità del sig. Carlo Mantegazza nella qualità di Presidente della Sezione TSN di Roma, sotto il profilo della sanzione richiesta dalla Procura Federale, questo Tribunale ritiene che la stessa, per come precisata in sede di note conclusive ed in epigrafe riportata, debba essere proporzionalmente ridotta, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 8 del Regolamento di Giustizia UITTS.

Il Tribunale - tenuto conto dell'incensurabilità e dei meriti negli anni conseguiti dal Deferito (medaglia d'oro di benemerita UITTS, medaglia di bronzo CONI al merito sportivo) e ritenuti non sussistenti i presupposti per l'applicazione al caso di specie della circostanza aggravante contestata - ritiene congrua l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7, comma 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia UITTS della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per un periodo di 15 (quindici) giorni.

### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a) e 68, comma 2, lett. b) dello Statuto UITTS, nonché gli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, lett. a), 7, comma 2, lett. b) e 8 del Regolamento di Giustizia UITTS, ritenuta provata la responsabilità per l'illecito disciplinare ascritto al Deferito

### **APPLICA**

al sig. Carlo Mantegazza, Presidente della Sezione TSN di Roma, la sanzione della sospensione per 15 (quindici) giorni da ogni attività sportiva e sociale, ex art. 7, comma 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia UITTS.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito n.q., curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 7 dicembre 2020

Presidente est.: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente rel.: f.to Avv. Silvana Panzera

Componente: f.to Avv. Achille Reali